



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 18/07/2001**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 3 maggio 2001, n. 41

Concessione mineraria di acque termali denominata "Cupa" in territorio del Comune di S. Cesarea Terme (Le) - L.R. 28.05.1975, n. 44 b - alle Terme di S. Cesarea S.p.A. - Domanda di permesso di ricerca di acque termali denominata "Ustia" del Comune di S. Cesarea Terme - Inammissibilità.

### **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Il giorno 3 maggio 2001 in Bari, nella sede del Settore

#### **PRECEDENTI DI FATTO:**

- 1) il Presidente della Giunta Regionale, a seguito dell'istanza presentata dalla Terme di S. Cesarea S.p.A. il 20.03.1992, ha accordato con decreto n. 35 del 21.01.93 alla Società richiedente permesso di ricerca di acque termali denominato "Cupa" in territorio del Comune di S. Cesarea Terme (LE). Il predetto atto è stato successivamente prorogato con D.P.G.R. n. 70 del 21.02.95 e con decreto Assessorile n. 0001/97/IND del 04.02.97.
- 2) In data 02.03.1995 il Comune di S. Cesarea Terme presenta una IA istanza di permesso di ricerca denominato "Ustia".
- 3) Questo Settore il 09.03.1995 comunica al Comune che la propria area di ricerca si sovrappone a quella delle Terme S.p.A. e ne chiede la modifica.
- 4) Avendo concluso positivamente i lavori di ricerca, la Terme S.p.A. in data 29.12.98 fa istanza di concessione di acqua minerale denominata "CUPA".
- 5) Con nota prot. 38/3696 del 16.12.1999 questo Settore, procedendo nell'iter amministrativo, comunica alla Provincia di Lecce, alla CCIAA di Lecce e al Comune di S. Cesarea Terme l'avvenuta richiesta di concessione da parte delle Terme S.p.A. e pone un termine di trenta giorni dalla ricezione per eventuali osservazioni. La predetta nota è acclarata al protocollo del Comune in data 20.12.1999.
- 6) La Giunta comunale di S. Cesarea Terme con delibera n. 1 dell'11.01.2000, dichiarata immediatamente esecutiva, ha formulato le seguenti osservazioni alla nota di cui innanzi:
  - a) il Comune ha già presentato una richiesta di permesso per la ricerca di acqua minerale (1995);
  - b) la concessione mineraria alla Terme S.p.A. prima della "regolarizzazione dei rapporti tra Terme attuali e Nuovo Centro Termale" impedirebbe a quest'ultimo di essere operativo;
  - c) il mancato utilizzo del Nuovo Centro Termale comporterebbe un danno economico di rilevante entità derivante dal "mancato incremento occupazionale e della ripresa economica";
  - d) il rilascio della concessione così come richiesta dalla S.p.A. "rischia di compromettere l'intera progettazione e funzionalità degli interventi insistenti";

e chiede:

di soprassedere alla delimitazione della concessione richiesta dalla S.p.A.;

"la sospensione della concessione per il tempo necessario alla regolazione dei rapporti tra gli enti interessati alla gestione delle acque minerali".

Infine, autorizza il Sindaco ad assumere tutte le iniziative utili per la tutela degli interessi del Comune.

7) Il Sindaco di S. Cesarea Terme, a seguito della Deliberazione di Giunta comunale prima citata, chiede con nota del 12.01.2000 prot. n. 149 di non delimitare la concessione "Cupa" poiché lo stabilimento termale comunale, in fase di completamento, verrebbe a trovarsi in prossimità dell'area di concessione delle Terme S.p.A.

Conseguentemente non sarebbe possibile approvvigionarsi di acqua termale. Questa comunicazione è stata spedita il 19.01.2000 e protocollata da questo Ufficio il 27.01.2000. Inoltre, chiede di:

- a) soprassedere alla delimitazione dell'area di concessione alle Terme S.p.A.;
- b) lasciare a disposizione del permesso di ricerca del Comune l'area interessata dalla istanza comunale del 1995 e l'area su cui insistono gli stabilimenti termali e le opere integrative alle terme comunali;
- c) regolare i rapporti per l'utilizzo delle acque termali prima della definitiva concessione mineraria;
- d) sospendere il rilascio della concessione alla S.p.A.

8) La Terme S.p.A., informata per conoscenza dell'opposizione del Comune, con nota del 01.02.2000 sollecita l'iter per il rilascio della concessione, adducendo che:

- a) il Comune anziché svolgere funzione di tutela del territorio si propone come contro interessato;
- b) un soggetto non può porsi come concorrente con una società di cui è socio;
- c) l'art. 16 c. 1 L.R. 44/75 riserva al ricercatore la preferenza rispetto ad ogni altro concorrente.

9) Il Settore Industria, visto l'art. 14, e. 4, L.R. 44/75, con nota datata 07.02.2000 prot. n. 266 contesta le osservazioni del Comune (punto 7) poiché queste sono state presentate oltre i 30 gg. stabiliti dalla norma, sia che si consideri la data di comunicazione della nota di questo Settore (16.12.99) sia che si consideri la ricezione della stessa (20.12.99). Con la predetta nota si sottolinea che già in precedenza, a seguito dell'istanza di permesso presentata dal Comune nel 1995, questo Settore aveva richiesto una nuova perimetrazione dell'area di permesso, poiché la superficie chiesta si sovrapponeva in buona parte a quella della Terme S.p.A. Si aggiunge pure che l'istanza era priva della documentazione necessaria.

10) Con nota del 24.02.2000 prot. n. 1185 il Comune, in riferimento alla precedente nota, evidenzia:

- a) di aver fatto ricorso nei termini stabiliti dalla legge, in quanto, considerando la data di ricevimento della nota di cui al punto 5 (20.12.99) l'opposizione è stata spedita dall'Ufficio Postale di S. Cesarea Terme il 19.01.2000, quindi entro i trenta giorni stabiliti dalla norma;
- b) che la Terme S.p.A. pur avendo a disposizione un permesso di 200 ettari ha effettuato una sola perforazione in sei anni;
- c) che l'area di 93 ettari chiesta in concessione dalla Terme S.p.A. è troppo vasta;
- d) di avere a disposizione L. 51.750.000 per la perforazione del pozzo.

Propone quindi un'area in concessione di 22 ettari per le Terme S.p.A. ed un'area di 175 ettari in permesso per il Comune.

11) L'Ufficio Acque Minerali e Termali di questo Settore, competente per materia, con nota del 24.02.2000 prot. n. 38/402 invia al Comune di S. Cesarea Terme l'elaborato grafico dell'area di concessione richiesta dalla S.p.A. per l'affissione all'Albo Pretorio.

12) Il Comune di S. Cesare Terme in data 09.03.2000 presenta una seconda istanza di permesso di

ricerca "USTIA", questa è acclarata agli atti del Settore il giorno 23.03.2000 con protocollo n. 38/671. Dall'esame della documentazione risulta che l'area interessata al permesso si sovrappone in buona parte alla concessione richiesta dalla Terme S.p.A.

13) L'opposizione del Comune, all'entità territoriale della concessione alle Terme S.p.A., viene ribadita con nota datata 18.03.2000 prot. 1885 con le seguenti motivazioni:

a) una Così vasta concessione rilasciata alle Terme S.p.A. rende inutilizzabile la struttura comunale del costo di 30 miliardi;

b) la mancata ricaduta economica in termini di occupazione e di indotto;

c) la Terme S.p.A. non ha tecnologia e strutture sufficienti, inoltre gli impianti risultano dislocati in vari edifici;

d) la concessione di acque minerali alla Terme S.p.A. verrebbe a creare una situazione di monopolio;

e) gli art. 2 e 13 della legge affermano che il permesso e la concessione sono "preferibilmente" rilasciati agli enti locali;

f) maggiore capacità economiche del Comune.

Quindi ripropone un area limitata a 22 ettari per la concessione della Terme S.p.A. ed un permesso al Comune di 175 ettari.

14) Il Comune, con nota del 22.03.2000 prot. n. 1298, rimette a questo Ufficio l'elaborato grafico affisso all'Albo Pretorio comunale annotando sullo stesso l'opposizione presentata.

15) Il Settore proponente con comunicazione del 28.03.2000 prot. n. 38/736 ribadisce che le osservazioni inviate dal Comune sono state spedite dall'Ufficio Postale di S. Cesarea Terme oltre i 30 gg. previsti dalla norma. Infatti, considerando come decorrenza il 16/12/99 (data del protocollo del Settore), l'ultimo giorno utile è il 14.01.2000 e non già il 19.01.2000, giorno in cui l'opposizione è stata spedita dall'Ufficio Posta di S. Cesarea Terme.

16) Questo Settore con nota del 03.04.2000 prot. n. 38/782 rigetta la predetta istanza di permesso presentata dal Comune, motivando la propria decisione col fatto che lo stesso non poteva e non doveva invadere l'area di concessione delle Terme S.p.A., poiché questa è ricercatrice già dal 1992, ed ai sensi dell'art. 16 c. 1 della legge ne è la preferita.

17) Questo Settore in data 11.04.2000 comunica alle Terme S.p.A. l'opposizione del Comune e chiede controdeduzioni.

18) La Società p.A. con nota del 18.04.2000 dà seguito alla richiesta di controdeduzioni, ed in particolare annota che il Comune anziché svolgere funzioni di tutela del territorio propone argomentazioni di natura imprenditoriale qualificandosi come controinteressato.

19) il Comune con nota datata 19.04.2000 prot. 2764 ribadisce le "valide motivazioni dell'opposizione" per quanto attiene il termine del 30 gg

20) Pur considerando legittima e giustificata la richiesta di concessione della Terme S.p.A. si è ritenuto opportuno, ancor prima di predisporre l'atto concessorio in favore della Società richiedente, acquisire un parere motivato da parte del Settore Legale della Regione Puglia (richiesta del 12.02.2001 prot. n. 38/647). A tutt'oggi, nonostante la nota di sollecito datata 09.03.2001 prot. n. 38/1074, il Settore proponente non ha ottenuto alcun riscontro.

INAMISSIBILITA'DELL'OPPOSIZIONE ALLA CONCESSIONE IN FAVORE DELLA TERME DI S. CESAREA S.P.A.

In favore della tesi di inammissibilità dell'opposizione del Comune di S. Cesarea Terme vi sono una sede di ragioni che di seguito si espongono.

Osservazione sub 6 lett. a - l'istanza di permesso di ricerca avanzata dal Comune nel 1995 non ha avuto prosieguo per "disinteresse" del richiedente, poiché, oltre a non delimitare una nuova perimetrazione dell'area non ha provveduto a trasmettere la documentazione necessaria all'iter istruttorio;

Osservazione sub 6 lett. b) e lett. c) - sub 7 - sub 13 lett. a), lett. b) e lett. d) - le motivazioni economiche addotte dal Comune non hanno alcun valido presupposto; infatti, la ricerca su aree diverse da quella richiesta in concessione, dalla Terme S.p.A. non esclude la possibilità di scoprire giacimenti di acqua minerale necessaria al funzionamento dello stabilimento termale di proprietà comunale, tant'è che a questo Settore è stata presentata un'altra istanza di permesso di acque termali in territorio del Comune di S. Cesarea Terme;

osservazione sub 6 lett. d) - si rigetta quanto osservato con Deliberazione di Giunta Comunale al punto "4" poiché è inverosimile come la concessione rilasciata alla Terme S.p.A. possa compromettere la "progettazione e la funzionalità delle opere realizzate" (Intervento PIM e Nuovo Centro Termale), mentre il permesso di ricerca al Comune non provoca gli stessi effetti. Va comunque ricordato che non vi sono e non vi possono essere ostacoli alla utilizzazione delle opere esistenti nell'area e alla realizzazione di nuovi manufatti, sempreché ci siano o vengano realizzate opere di urbanizzazione capaci di garantire la integrità igienica del giacimento che costituisce patrimonio indisponibile della Regione Puglia;

Osservazione sub 10 lett. c) - non sono ammissibili le osservazioni del Comune riguardo all'entità territoriale della concessione richiesta dal Terme S.p.A. (93 Ha) poiché l'art. 14 c. 3 della L.R. 44/75 prevede una superficie massima per la concessione di 100 ettari. La richiesta territoriale della Terme S.p.A. è giustificata dalla tutela del giacimento scoperto;

Osservazione sub 13 lett. e) - il significato dell'avverbio "preferenzialmente", citato sia nell'art. 2, c. 2 sia nell'art. 13, c. 3 della L.R. 44/75, è indubbiamente riferito a quelle istanze aventi lo stesso oggetto (permesso-permesso), (concessione-concessione) e non già a concessione-permesso. Infatti la legislazione statale e quella regionale distinguono quattro diverse fattispecie di procedimenti che danno luogo a quattro distinti procedimenti amministrativi: permesso di ricerca, concessione, esercizio della concessione e scadenza della concessione;

Osservazione sub 10 lett. d) - sub 13 lett. f) - in considerazione del fatto che la L.R. 44/75 (art. 2 c. 4; art. 4; art. 13 c. 4 lett. a); art. 16 c. 1) dà sostanziale peso alla capacità economica del richiedente si ritiene che la disponibilità del Comune attestata nel piano economico è alquanto esiguo. Infatti, oltre ad un generico "...previsto dall'Amministrazione Comunale", le disponibilità esplicitate ammontano a L. 51.750.000 (disponibili all'interno della seconda variante del Nuovo Centro Termale) contro una spesa preventivata nel Piano Economico Finanziario di L. 96.750.000;

le Terme S.p.A. hanno prodotto istanza di "concessione" di acqua minerale ancor prima del permesso di ricerca del Comune;

l'opposizione del Comune è chiaramente motivata dalla intenzione di effettuare la perforazione a ridosso del pozzo "Cupa" delle Terme S.p.A.;

la richiesta di permesso di ricerca di acqua minerale termale non deve e non può invadere l'area di concessione richiesta dalla Terme S.p.A., in quanto essendo "ricercatrice" del giacimento minerario scoperto ne è la preferita (art. 16, c. 1 L.R. 44/75).

Per tutto quanto sopra espresso si ritiene inammissibile l'opposizione del Comune di S. Cesarea Terme e legittima la richiesta avanzata dalla Terme di S. Cesarea S.p.A.

Pertanto,

Visto il citato D.P.G.R n. 35 del 21.03.1993, esecutivo, con il quale è stato accordato alla Terme, di S. Cesarea S.p.A. il permesso di fare ricerche di acqua minerale denominato "Cupa" in territorio del Comune di S. Cesarea Terme (LE), per la durata di anni due a decorrere dalla data del decreto stesso ed avente estensione di Ha 200.

Viste le due proroghe concesse con D.P.G.R n. 70 del 21.2.95 e Decreto Assessorile n. 0001/97/IND del 04.02.97.

Vista l'istanza datata 29.12.98, acquisita agli atti del Settore Industria con prot. n. 38/283 del 15.01.1999, con la quale La Terme di S. Cesarea S.p.A., titolare del permesso di ricerca di acqua minerale denominato "Cupa", ha chiesto alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 14 L.R. 28.05.1975, n. 44 la trasformazione del suddetto permesso in concessione mineraria di acqua minerale denominata "Cupa" in comune di S. Cesarea Terme (LE) per l'estensione di Ha 93.53.92;

Visto che l'istanza anzidetta ed il piano topografico sono stati pubblicati nei modi di rito all'Albo Pretorio del Comune di S. Cesarea Terme (LE), previa iscrizione nel F.A.L. delle Prefettura di Lecce (foglio n. 1 dell'07.01.2000 inserzione n. 4).

Vista la nota del Settore Industria prot. 38/3696 del 16.12.1999 con la quale è stata data comunicazione dell'istanza predetta all'Amministrazione Provinciale di Lecce, alla Camera di Commercio di Lecce ed al Comune di S. Cesarea Terme (LE) senza che siano, ad eccezione del comune interpellato, pervenute osservazioni in merito;

Visti il programma generale di coltivazione e di investimenti presentati dal richiedente, nonché quello relativo al primo biennio;

Vista la relazione geologica-mineraria a firma del geologo dott. Giuseppe C. Calò;

Visti i risultati delle analisi chimiche e chimico-fisiche dell'acqua minerale in esame effettuate a seguito dei prelievi stagionali da parte del prof. Giorgio Nota del Dipartimento di Scienza degli Alimenti dell'Università di Napoli, dalle quali l'acqua risulta "acqua minerale";

Visti i risultati delle analisi batteriologiche dell'acqua minerale medesima effettuate a seguito dei prelievi stagionali da parte del prof. Raffaele de Fusco del Dipartimento di Farmacologia Sperimentale dell'Università di Napoli, dalle quali l'acqua risulta "batteriologicamente pura";

Visti, inoltre, i risultati degli accertamenti farmaco-tossicologici dell'acqua minerale "Cupa" eseguiti dal prof. Raffaele di Carlo Direttore del Dipartimento di Farmacologia Sperimentale dell'Università di Napoli, dai quali emerge che l'acqua di che trattasi "si è mostrata ben tollerata per trattamenti ripetuti per aerosol".

Visti gli studi clinici effettuati dal prof. Carlo de Vita dell'Azienda Ospedaliera Santobono - Divisione di Otorinolaringoiatria di Napoli, dalle quali risulta che l'acqua minerale "Cupa":

per le erogazioni metodiche inalatorie "possiede azioni terapeutiche specifiche e risulta essere idonea, quale presidio terapeutico, nelle patologie croniche delle vie respiratorie";

per le insufflazioni endotimpatiche "è idonea al trattamento delle affezioni flogistiche croniche dell'orecchio medio e dell'ipocusia rinogena"

Viste le conclusioni dello studio clinico sperimentale sull'azione dell'acqua minerale nel trattamento delle flogosi vulvo-vaginali effettuati dal Prof P. Mastrantonio dell'istituto di Scienza Ginecologiche e Pediatriche della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ospedale "A. Pugliese" di Catanzaro dal quale risulta che "l'acqua -Cupa-, erogata tramite irrigazioni vaginali è idonea nel trattamento delle affezioni infiammatorie dell'apparato genitale femminile inferiore".

Vista la relazione clinica sull'impiego in fango-balneoterapia dell'acqua minerale in oggetto del Prof. Nicola Sorrentino, specialista in Idrologia Medica dell'Università degli Studi di Pavia dalle quali risulta che "l'acqua minerale cloruro-sodica sulfurea fonte -Cupa- è idonea all'uso tramite fango-balneoterapia nelle patologie dell'apparato locomotore e nelle flebopatie e dermopatie ..."

Visto il parere favorevole espresso dalla ASL - LE/2 con nota prot. n. 2021/20068 del 15.12.2000.

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Lecce espresso con nota prot. n. 4585 del 20.06.2000;

Visto il verbale di delimitazione datato 26.10.2000, il piano topografico e la monografia dei vertici (n. 4) dai quali risulta che l'area da conferire in concessione mineraria è di Ha 93.53.92;

Ritenuto legittimo procedere nell'iter istruttorio in favore della Terme di S. Cesarea S.p.A., anche in mancanza del parere richiesto al Settore Legale della Regione Puglia sulla validità dell'opposizione presentata dal Comune di S. Cesarea Terme.

Vista la relazione con la quale il Settore Industria esprime parere favorevole a conferire la concessione mineraria di acqua minerale denominata "Cupa" alla richiedente Terme di S. Cesarea S.p.A.;

Riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità del giacimento di acqua minerale oggetto della richiesta di concessione, secondo quanto disposto dalla L.R. 44/75;

Ricordato che l'uso igienico-sanitario dell'acqua stessa esula dall'ambito della legge mineraria e rientra nell'orbita di applicazione della legge sanitaria;

Accertata la capacità tecnica ed economica della S.p.A. Terme di S. Cesarea idonea a realizzare tutte le opere necessarie per lo sfruttamento dell'acqua minerale in relazione al programma generale di coltivazione, al piano di investimenti ed al prevedibile sviluppo;

Considerata l'opportunità che, per l'entità degli investimenti programmati e delle opere da realizzare, la concessione mineraria sia conferita a favore del citato richiedente per la durata di anni 20;

Vista la legge 16.05.1970, n. 281;

Visto lo Statuto della Regione Puglia, L. n. 24.05.1971 n. 349;

Vista la L.R. 13.01.1972, n. 1;

Visto il D.P.R. 14.01.1972, n. 2;

Vista la L.R. 28.05.1975, n. 44;

Visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

Visto il D.Lvo 03.02.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 04.02.1997, n. 7;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28.07.1998, concernente "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali";

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario responsabile;

Visto che non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione;

Vista la L.R. 17.01.1980, n. 7 con la quale si costituiva l'Ufficio proponente;

## DETERMINA

### Art. 1

Di dichiarare inammissibile l'opposizione e comunque rigettare la domanda di permesso presentata dal Comune di S. Cesarea Terme il 03.09.2000.

### Art. 2

Alla Terme di S. Cesarea S.p.A. (CF. 01426070585 - P.I. 00583840756) Amministratore unico dott. D'Innella Michele nato a Spinazzola (BA) il 14.4.1946, Direttore Generale Prof. Luigi Guida nato a S. Cesarea Terme (LE) l'01.04.1949 - con sede in S. Cesarea Terme (LE) alla via Roma 40 è conferita la concessione mineraria per lo sfruttamento dell'acqua minerale dalla sorgente denominata "Cupa" in territorio del comune di S. Cesarea Terme, provincia di Lecce, per la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente provvedimento.

### Art. 3

E' approvato il programma lavori esistente agli atti.

### Art. 4

L'area della concessione mineraria denominata "Cupa" è segnata con linea continua rossa sul piano topografico ed è descritta nel verbale di delimitazione nelle premesse citati, piano e verbale sono allegati al presente provvedimento ai sensi del sesto comma dell'art. 14 della L.R. 44/75, per costituirne parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso con il quale costituirà corpo unico.

#### Art. 5

L'area come sopra delimitata ha una estensione di Ha 93.53.92 (ettari 93, are 53, centiare 92).

#### Art. 6

Il concessionario è tenuto:

- a) a sottoporre alla preventiva approvazione dell'Assessorato all'Industria, Commercio e Artigianato - Settore Industria - ogni progetto che comporti modifiche all'attuale sorgente ed alle relative opere di captazione, ovvero provvedano nuove ricerche e captazioni di acque minerali nell'area della concessione;
- b) ad informare ogni semestre il Settore Industria, dell'Assessorato I.C.A. circa dell'andamento dei lavori della concessione e dei risultati ottenuti (relazioni);
- c) a fornire ai funzionari dell'Assessorato I.C.A. del Settore Industria tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori e gli impianti ed a comunicare tutti i dati statistici e le relative notizie ed indicazioni che venissero richieste;
- d) ad attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite da questa Regione e dalle Autorità competenti ai fini salvaguardia del giacimento e del regolare sfruttamento della sorgente nonché a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua;
- e) ad effettuare almeno due volte l'anno il controllo della portata degli emungimenti della sorgente;
- f) ad effettuare annualmente il controllo delle caratteristiche (analisi) chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche dell'acqua, inviando i relativi risultati al Settore Industria di questa Regione;
- g) a corrispondere alla Regione Puglia a decorrere dalla data del presente decreto, il diritto annuo anticipato (canone) di lire 2.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di concessione, pari al L. 188.000, nonché la tassa di concessione regionale;
- h) far pervenire all'Assessorato I.C.A. - Settore Industria - entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del provvedimento stesso all'Ufficio dei Registri Immobiliari;
- i) ad attenersi alle disposizioni contenute del D.P.R. n. 128 del 09.04.1959 - Norme di polizia delle Miniere e delle cave, e nel Decreto Legislativo 25.11.1996, n. 624, in particolare l'art. 20 (denuncia d'esercizio).

#### Art. 7

La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

#### Art. 8

La concessione medesima non può essere trasferita senza la preventiva autorizzazione dell'autorità concedente, pena la decadenza.

#### Art. 9

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente determinazione o di altre eventualmente impartite dagli organi regionali nonché di quelle di cui all'art. 36 della L.R. 44/75 comporta la decadenza della concessione.

#### Art. 10

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

#### Art. 11

Il presente atto, redatto in n. 2 copie originali, non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97 ed è pertanto immediatamente esecutivo.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6, lett. h) della L.R. 12.04.1994, n. 13 dell'art. 14, ultimo comma della L.R. 28.05.1975, n. 44.

I sottoscritti dichiarano che il presente provvedimento è conforme alla normativa nazionale e regionale.

Il Funzionario Responsabile Il Dirigente di Settore  
Geom. Pietro Bianco Ing. Felice Decemvirale  
ASSESSORATO INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIANATO  
SETTORE INDUSTRIA  
Via Caduti di Tutte le Guerre, 15 - BARI

CONCESSIONE MINERARIA DI ACQUA MINERALE TERMALE DENOMINATA  
"CUPA" IN TERRITORIO DEL COMUNE DI S. CESAREA TERME (LE)  
ALLA S.P.A. TERME DI S. CESAREA.

VERBALE DI DELIMITAZIONE  
CONCESSIONE MINERARIA DI ACQUA MINERALE TERMALE DENOMINATA "CUPA" SITA IN  
TERRITORIO DEL COMUNE DI S. CESAREA TERME (LE) CHIESTA DALLA S.P.A. "TERME DI

VERBALE DI DELIMITAZIONE

Vista l'istanza datata 29.12.98, con la quale la S.p.A. Terme di Santa Cesarea, con sede in S. Cesare Terme (LE) alla via Roma 40, (C.F. 01426070585 - P.I. 00583840756) in persona del Direttore Generale Dott. Prof. Luigi Guida, ha chiesto la concessione mineraria di acqua termale denominata "Cupa" in territorio del Comune di S. Cesarea Terme, (LE) secondo la planimetria allegata (tavola unica).

Visti gli atti allegati all'istanza;

Visti gli atti istruttori della stessa;

I sottoscritti Geom. Pietro BIANCO funzionario del Settore Industria - Assessorato, Commercio ed Artigianato - della Regione Puglia e Perito Chimico Francesco VICENTI, del medesimo settore, per incarico del Dirigente di Settore Ing. Felice DECEMVIRALE, il giorno 26.10.2000 hanno effettuato sopralluogo in territorio del Comune di S. Cesarea Terme (LE), dove hanno proceduto ai rilievi topografici ed alla ricognizione diretta dei luoghi oggetto della delimitazione dell'area di concessione mineraria di che trattasi.

Hanno presenziato alle operazioni di delimitazione:

1. Il Geom. Sergio BONO, nato a Maglie il 29.11.1962 e residente in S. Cesarea Terme (Loc. Vitigliano) alla Via Vittorio Emanuele 111 n. 7 - (tecnico incaricato);
2. Il Geom. Claide URSO, nato a Minervino di Lecce il 17.02.63 ed ivi residente alla Via Borgo Murtole - (testimone);
3. Il Dott. Stefano LIGUORI, nato a Lecce il 26.12.1964 ed ivi residente alla Via G. Gentile 55 - (testimone);
4. Il Prof. Dott. Luigi GUIDA, nato a S. Cesarea Terme il 01.04.49 ed ivi residente (Loc. Vitigliano) alla Via Estramurale 80 - Direttore Generale della S.p.A. "Terme di S. Cesarea".

L'area, della richiesta concessione mineraria, è delimitata da una poligonale di quattro lati, i cui vertici sono distinti nella planimetria allegata.

Da appositi controlli eseguiti sul posto è risultato che il piano esibito alla scala 1:2000 allegato alla citata istanza, costituito dallo stralcio dei fogli di mappa n. 20 - 21 - 29 - 30 - 31 del comune di S. Cesarea Terme, è sufficientemente esatto nel suo insieme e quindi si assume quale piano di delimitazione.

L'area della richiesta concessione è stata delimitata come appresso specificato partendo dal vertice Ovest che si contrassegna con il numero romano (I), seguendo il percorso destrorso.

In prossimità dei vertici della poligonele suddetta sono stati apposti pilastrini di termine di riferimento rispettivamente collegati con essi con appropriate misure topografiche.

Tali pilastrini, in pietra di trani, hanno forma di prisma di base quadrata di cm. 20 di lato e cm. 80 di altezza sormontati da cuspide a piramide ed avente inciso sulla faccia laterale rivolta verso l'esterno della zona della concessione il noto emblema dei due martelli incrociati con sotto il numero romano progressivo (da I a IV) corrispondente al vertice cui il pilastrino si riferisce e sulla faccia rivolta verso l'interno della concessione le lettere C.M. (concessione mineraria), l'anno 2000 e le lettere C.S.T.S.C.

## DESCRIZIONE DEI VERTICI

Nella descrizione dei vertici si fa riferimento all'allegata monografia su cui sono riportati graficamente i vertici, l'ubicazione dei pilastrini e le coordinate topografiche di individuazione.

VERTICE (I) E' rappresentato dal punto traccia della linea verticale di intersezione dei piani contenenti l'asse della Str. Provinciale. 61 "Minervino di Lecce-Cerfignano-S. Cesarea T." e l'asse della Str. Comunale denominata "S. Giovanni".

A contrassegnare tale vertice è stato infisso nel terreno il pilastrino I, posto a N-E del vertice.

Le coordinate topografiche di riferimento sono riportate nella monografia n. 1.

Da questo vertice il perimetro della concessione si dirige in linea retta verso N-E sino al successivo vertice (II) dal quale dista mi. 933,33.

VERTICE (II) E' rappresentato dal punto traccia della linea verticale di intersezione dei piani contenenti l'asse della Str. Comunale. "Vecchia di S. Cesarea T" e l'asse della Str. Comunale "Mastefina".

A contrassegnare tale vertice è stato infisso nel terreno il pilastrino II, posto a N-E del vertice.

Le coordinate topografiche di riferimento sono riportate nella monografia n. 2.

Da questo vertice il perimetro della concessione si dirige in linea retta verso S-E sino al successivo vertice (I-II) dal quale dista ml. 1019,19.

VERTICE (III) E' rappresentato dal punto traccia della linea verticale di intersezione dei piani contenenti l'asse Str. Comunale "Mastefina" e l'asse della strada interna senza uscita.

A contrassegnare tale vertice è stato infisso nel terreno il pilastrino III, posto a N-E del vertice.

Le coordinate topografiche di riferimento sono riportate nella monografia n. 3.

Da questo vertice il perimetro della concessione si dirige in linea retta verso S-O sino al successivo vertice (IV) dal quale dista ml. 1492,94.

VERTICE (IV) E' rappresentato dal punto traccia della linea verticale di intersezione dei piani contenenti l'asse della Str. Statale. n. 497 "Maglie-S. Cesarea T." e l'asse della strada "Vecchia Maglie-S. Cesarea T." (tronco in disuso).

Le coordinate topografiche di riferimento sono riportate nella monografia n. 4.

A contrassegnare tale vertice è stato infisso nel terreno il pilastrino IV, posto a S-O del vertice.

Da questo vertice il perimetro della concessione si dirige in linea retta verso N-O, sino al primitivo vertice (I) dal quale dista ml. 621,57.

La poligonale che congiunge i sopra descritti vertici, contrassegnata con linea continua sulla planimetria (Tavola unica), delimita l'area della concessione mineraria che risulta di Ha 93.53.92 (ettari 93, are 53, centiare 92).

Del presente verbale sono redatte n. 12 copie, di cui n. 4 in bollo originale, le quali sono riunite ciascuna in un fascicolo con elaborato grafico contenente la planimetria della concessione in scala 1:10.000 (ingrandimento I.G.M.); 1:5000 (rilievo celerimetrico); 1:2000 (stralcio fogli di mappa); nonché le monografie dei vertici in scala 1:2000. Detto elaborato, grafico fa parte integrante del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto a chiusura dagli intervenuti in giorno 26.10.2000.

Il Tecnico

Geom. Sergio Bono

I Testimoni

Geom. Claide Urso

Dott. Stefano Liguori

Direttore Generale dell S.p.A.

Prof. Dott. Luigi Guida

Il Funzionario del Settore Industria - Regione Puglia

Geom. Pietro Bianco

Perito Chimico Francesco Vicenti

Visto: Il Dirigente del Settore Industria

Dott. Ing. Felice Decemvirale